

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera del Consiglio comunale n° 27 del 24/07/2024



Settore 14 - Tributi



Regolamento generale delle entrate

Sommario

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento	5
Art. 2 - Definizione delle entrate	5
Art. 3 - Forme di gestione	5
CAPO II – RATEIZZAZIONI	5
Art. 4 - Rateizzazioni di pagamento per carichi arretrati	5
CAPO III - COMPENSAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA E ACCOLLO	7
Art. 5 - Ambito di applicazione	7
Art. 6 – Compensazione del contribuente	7
Art. 7 – Compensazione dell’ufficio	8
Art. 8 – Accollo	8
CAPO IV – MISURE DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DELLA VITTIME DELLA CRIMINALITA’ E DELL’USURA	9
Art. 9 - Misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura.	9
CAPO V – RISCOSSIONE VOLONTARIA, AGEVOLAZIONI E RIMBORSO	9
Art. 10 - Regole generali per la riscossione volontaria	9
Art. 11 - Azioni cautelari ed esecutive	10
Art. 12 - Inesigibilità ed esito indagine	10
Art. 13 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche	10
Art. 14 – Modalità di estinzione delle obbligazioni	10
Art. 15 - Rimborsi	11
Art. 16 - Interessi	11
Art. 17 - Sospensione del versamento	11
CAPO VI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE	11
Articolo 18 - Statuto del contribuente	11
Art. 27 - Rapporti con Associazioni, CAAF e Ordini Professionali	15
CAPO VII -RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI	15
Art. 28 - Oggetto	15
Art. 29 - Cause ostative	15
Art. 30 - Ravvedimento del contribuente	15
Art. 31 - Esimenti	17
CAPO VIII - DIRITTO D’INTERPELLO	17
ART. 32 - Oggetto	17
CAPO IX - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	18
Art. 33 - Oggetto dell’adesione	18
Art. 34 - Ambito dell’adesione	19
Art. 35 - Competenza	19
Art. 36 - Attivazione del procedimento	19
Art. 37 - Procedimento a iniziativa dell’ufficio	19
Art. 38 - Procedimento a iniziativa del contribuente	19
Art. 39 - Svolgimento del contraddittorio	20
Art. 40 - Contenuto dell’atto di accertamento con adesione	20
Art. 41 - Esito negativo del procedimento	20
Art. 42 - Modalità di pagamento	20
Art. 43 - Perfezionamento ed effetti della definizione	20
Art. 44 - Conciliazione giudiziale	21
CAPO X – AUTOTUTELA	21
Art. 45 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	21
Articolo 46- Esercizio del potere di autotutela facoltativa	21
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22
Art. 47 - Soggetti responsabili delle entrate extratributarie	22
Art. 48 - Rapporti con i cittadini	22
Art. 49 - Accertamento delle entrate extratributarie	22



Regolamento generale delle entrate

Art. 50 – Calcolo dei canoni	22
TITOLO III- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	22
Art. 51 - Oggetto.....	22
Art. 52 - Recupero bonario	23
Art.53 - Accertamento esecutivo tributario	23
Art. 54 – Accertamento esecutivo patrimoniale	23
Art.55 - Riscossione coattiva	24
Art. 56 – Interessi moratori	24
Art. 57 – Costi di elaborazione e notifica.....	24
Art. 58 – Ingiunzioni di pagamento	24
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Art. 59 – Disposizione transitoria	25
Art.60- Rapporti con altri regolamenti	25
Art. 61 - Entrata in vigore.....	25



Regolamento generale delle entrate

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano le medesime materie in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali ai fini dell'applicazione del presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (ex Cosap ora CUP);
 - le entrate derivanti dall'imposta comunale sulla Pubblicità (ex ICP ora CUP);
 - le entrate derivanti da diritti per pubbliche affissioni (DPA);
 - le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale (come, ad esempio la mensa);
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo (come, ad esempio il servizio idrico);
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate patrimoniali di diverse da quelle indicate nei precedenti punti.

Art. 3 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale, sulla base di una relazione istruttoria del dirigente competente, delibera le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e s.m.i, inclusa la riscossione diretta.
2. La forma di gestione individuata per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nell'atto di concessione o nel contratto di appalto di determinati servizi strumentali.

CAPO II – RATEIZZAZIONI

Art. 4 - Rateizzazioni di pagamento per carichi arretrati

1. Per debiti di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le entrate tributarie, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e D. Lgs. 26.2.1999, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse ai debitori, a specifica domanda degli stessi,



Regolamento generale delle entrate

presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) su istanza del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, autocertificata, e che non sia moroso rispetto a precedenti rateizzazioni; la situazione di particolare difficoltà può essere riferita esemplificativamente a: diminuzione del reddito familiare rispetto all'anno precedente, maggior carico familiare, situazione di disagio sociale, eccetera;
- b) la somma dovuta oggetto dell'istanza di rateizzazione deve essere superiore ad euro 100,00;
- c) di norma rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:
 - i. da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - ii. da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - iii. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - iv. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - v. oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili;
- d) la concessione della dilazione, se richiesta per un numero di rate mensili superiore a n. 36, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre che copra l'intero importo della rateizzazione richiesta;
- e) la domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di atto non ancora esecutivo deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento;
- f) la domanda di dilazione, in caso di atto esecutivo, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive. In tale ipotesi, la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata l'ultimo giorno del primo mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento;
- g) la domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento;
- h) la domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata entro
- i) l'ultimo giorno del primo mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza;
- j) nei casi suddetti, le rate mensili, successive alla prima, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- k) in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui alla lettera a) la dilazione concessa per atti esecutivi ed ingiunzioni fiscali può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma successivo;
- l) nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo della rateazione, il debitore riceve un sollecito, le cui spese di notifica sono a suo carico, in cui viene avvisato che decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato se entro 30 giorni non provvede a effettuare il pagamento delle rate scadute e relative spese e ne fa pervenire copia all'ufficio nel medesimo termine. Trascorso infruttuosamente il termine del sollecito l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione tramite riscossione coattiva, a cui si applicheranno le ulteriori spese, e nell'ipotesi in cui si fossero applicate sanzioni ridotte l'importo da recuperare sarà calcolato con l'applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata. nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, verrà richiesta la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore. Se il debitore recupera le rate non pagate a seguito della notifica del sollecito per mancato pagamento, nel caso dovesse verificarsi il mancato pagamento di ulteriori due rate decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e senza ulteriore comunicazione si procederà alla riscossione coattiva dell'intero importo dovuto all'Ente, oltre le ulteriori spese per la procedura coattiva, entro 60 giorni dalla scadenza della seconda rata non pagata.
- m) in caso di impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal presente articolo, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile



Regolamento generale delle entrate

dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili;

n) applicazione degli interessi di rateazione conteggiati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

4. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). In tal caso, le soglie d'importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

5. Nel caso in cui gli atti siano relativi sia tributi che altre entrate patrimoniali arretrate, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione inoltrandole all'ufficio competente della relativa entrata.

6. Nelle ipotesi di rateizzazione di atti con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e/o accertamento con adesione qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

7. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede entro 30 giorni dalla richiesta ad adottare il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego. La comunicazione avviene all'interessato mediante notificazione con spese a carico del richiedente o gratuitamente tramite pec o con l'invio di mail e successiva mail di conferma di avvenuta ricezione che il contribuente dovrà inoltrare al protocollo dell'ente entro tre giorni lavorativi, a scelta del contribuente da indicare nella domanda di rateizzazione.

8. Il provvedimento di rateizzazione si perfeziona e acquista la sua efficacia con il puntuale pagamento della prima rata.

9. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, l'affidamento può prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

10. Per i debiti già iscritti a ruolo e trasmessi all'Agente della Riscossione esterno non è possibile procedere a istanza di dilazione presso l'Ente.

11. La rateizzazione di entrate patrimoniali deve riguardare atti imposables. Nel caso in cui venga richiesta a seguito di un sollecito notificato, al richiedente, contestualmente al provvedimento di concessione della rateizzazione, verrà notificato un accertamento esecutivo che riproporrà i dati del sollecito.

CAPO III - COMPENSAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA E ACCOLLO

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto dispone l'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e s.m.i. in materia di compensazione fiscale, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 e in attuazione dell'art. 8 comma 1, della legge 212/2000 è ammessa la compensazione tra crediti e debiti relativi a entrate tributarie comunali, con le modalità e i limiti ivi stabiliti. È, altresì, ammessa la compensazione sia da parte del Comune sia da parte del contribuente per crediti/debiti di natura tributaria con crediti/debiti di natura extratributaria.

2. L'iscrizione delle entrate e delle spese per i rimborsi nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

3. L'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che crediti e debiti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

Art. 6 – Compensazione del contribuente

1. Il soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale, con esclusione dell'ipotesi di ruolo coattivo già divenuto esecutivo, nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entrata tributaria, del medesimo anno o di annualità precedenti, senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento del tributo, una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa ulteriore dichiarazione, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di applicazione



Regolamento generale delle entrate

di ciascuna compensazione.

4. L'Ufficio competente istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, viene comunicato al contribuente interessato. Se la comunicazione non perviene al contribuente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, questi ha la facoltà di procedere con la compensazione, fermo e impregiudicato il potere dell'Ufficio di effettuare controlli, verifiche e accertamenti e di adottare gli atti conseguenti per l'eventuale recupero.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o di recupero dell'entrata patrimoniale oggetto di compensazione.

Art. 7 – Compensazione dell'ufficio

1. L'Ufficio competente, prima di procedere al rimborso o erogazione di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza e in caso affermativo notifica all'interessato la compensazione tra il credito e il debito riscontrato.

2. I competenti Uffici comunali, prima di procedere alla liquidazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e altri atti che comportano maturazione di crediti, richiedono agli uffici che gestiscono le entrate comunali l'attestazione che non sussistono crediti dell'ente con riguardo al codice fiscale/partita iva dei soggetti interessati alla liquidazione alla data della richiesta, nel caso non sia istituito un meccanismo di controllo da adottare direttamente da parte dell'ufficio liquidatore. La modalità di verifica utilizzata deve essere citata nell'atto di liquidazione. Nel caso in cui l'Ente vanta crediti nei confronti del soggetto con specifica partita iva/codice fiscale, previa acquisizione della necessaria certificazione dell'ammontare del credito vantato dal Comune, l'ufficio liquidatore notifica tramite pec all'interessato che si procederà alla compensazione tra il credito e il debito riscontrato.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in materia di erogazione di contributi.

4. La compensazione avviene nel rispetto del principio di integrità del bilancio e provvedendo alle regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata per un importo pari alla compensazione effettuata.

5. Le superiori disposizioni si applicano anche al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e al pagamento dei compensi ai collaboratori e/o consulenti a qualunque titolo, limitatamente a somme certe, liquide ed esigibili da costoro dovute al Comune per entrate tributarie e patrimoniali. Le verifiche di cui al comma 2 vengono effettuate per il personale dipendente dall'ufficio del personale competente all'elaborazione della busta paga dei mesi di giugno e novembre, e per i collaboratori e consulenti dall'ufficio competente alla liquidazione dei compensi.

7. Si rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne la compensazione legale.

Art. 8 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

2. È obbligatorio procedere alla voltura delle utenze a seguito di presentazione di autodichiarazione da presentare su appositi modelli predisposti dall'Ente:

- in caso di decesso dell'intestatario del tributo/ entrata, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi),
- in caso di chiusura attività con presentazione della cessazione della partita Iva regolarmente registrata;
- in caso di sentenza di separazione/divorzio, il coniuge assegnatario dell'immobile ha l'obbligo entro il 30 giugno dell'anno successivo, alla presentazione di apposita dichiarazione per ottenere la voltura delle utenze eventualmente intestate all'altro coniuge;
- in caso di soggetti residenti nel Comune di Cosenza, ma domiciliati in altro Comune per motivi di lavoro o studio, il titolare dell'utenza Tari deve richiedere all'Ente il ricalcolo numero componenti dell'utenza in seguito alla presentazione di apposita documentazione dalla quale si evince che il tributo è pagato in altro Comune.



Regolamento generale delle entrate

CAPO IV – MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLA VITTIME DELLA CRIMINALITA' E DELL'USURA

Art. 9 - Misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura.

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, che subiscono un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- Esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) dovuta dalla vittima, della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI), della tassa per i servizi indivisibili (TASI) per un periodo di cinque anni;
- Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi progressivi.

2. Le esenzioni su indicate ai sensi della Legge 23/02/1999 n. 44 e successive modifiche e integrazioni sono concesse alle seguenti condizioni:

- a) che la vittima abbia fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.
- b) che la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

4. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerenti il racket commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i tributi di cui al comma 1 iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al comma 3.

5. Le agevolazioni verranno concesse, con provvedimento del funzionario responsabile dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria, indicata al comma 3 del presente regolamento.

6. Il provvedimento perde efficacia e l'agevolazione sarà revocata nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento provinciale o di qualsiasi autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

CAPO V – RISCOSSIONE VOLONTARIA, AGEVOLAZIONI E RIMBORSO

Art. 10 - Regole generali per la riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Nel caso di incongruenze tra il disposto di questo Regolamento di carattere generale e i Regolamenti dei singoli tributi hanno la prevalenza questi ultimi.

2. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 12,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 30,00.

4. I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

5. Le fatture relative ai canoni del servizio idrico vengono emesse dal competente ufficio comunale o da concessionario.

La fatturazione è effettuata con un numero minimo di bollette nell'anno che dipende dai consumi medi annui dell'utente negli ultimi 3 anni. Per le utenze condominiali il consumo medio annuo totale è riproporzionato in base



Regolamento generale delle entrate

alle unità immobiliari sottostanti presenti nel condominio.

6. L'utente deve ricevere dall'emittente una delle seguenti ipotesi di fatturazione:

- n.2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 metri cubi (mc);
- n.3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 mc fino a 1000 mc;
- n.4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- n.6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

7. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui si riferisce la fattura) è coerente con la periodicità di fatturazione prevista per l'utente in base ai consumi annui di cui al comma 6. Ogni fattura è emessa entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.

8. Il numero minimo di fatture emesse nell'anno (periodicità di fatturazione) e il tempo di emissione della fattura sono standard specifici di qualità e il loro mancato rispetto comporta il riconoscimento all'utente di un indennizzo automatico (base) pari a 30 euro.

Art. 11 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 12 - Inesigibilità ed esito indagine

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

4. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per limiti d'importo;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Intervenuto decesso.

5. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art. 13 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche

1. La Giunta comunale può deliberare agevolazioni dei tributi locali per i titolari di attività commerciali e artigianali, secondo quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. La sede operativa delle attività commerciali e artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico.

2. La delibera di Giunta comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

Art. 14 – Modalità di estinzione delle obbligazioni

1. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:

- a) spese di notifica;
- b) costi di riscossione;



Regolamento generale delle entrate

- c) interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione;
- d) sanzioni amministrative;
- e) somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Nel caso di rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante.
5. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

Art. 16 - Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dell'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. Gli interessi sui rimborsi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 17 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

CAPO VI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 18 - Statuto del contribuente

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 per come modificato dal D.lgs 30 dicembre 2023 n. 219, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa e in aderenza al disposto dell'articolo 1, comma 3-bis.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
4. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
7. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
8. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità e della necessità dell'azione amministrativa per l'attuazione del tributo.
9. Il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali.
10. L'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento sono specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale. (articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle



Regolamento generale delle entrate

prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212)

Articolo 19 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

Articolo 20- Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. I regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. L'amministrazione comunale, anche per il tramite del concessionario dell'accertamento e riscossione, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 21- Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Settore Tributi dell'amministrazione comunale, sul proprio sito internet e/o del concessionario e/o su altro strumento info/telematico utile alla più tempestiva e corretta informazione del contribuente.
2. L'amministrazione comunale assume, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica e/o supporto ai pagamenti/riscossioni, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione dei contribuenti. Le modalità a supporto ai pagamenti e riscossioni e, in generale ogni azione informativa in materia tributaria, è veicolata anche attraverso le piattaforme di marketing territoriale dell'Ente o promosse dallo stesso.
3. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Settore Tributi.
4. Essa adotta la più ampia e capillare informazione info telematica ricorrendo alle più recenti innovazioni tecnologiche in grado di raggiungere il cittadino e innalzare il grado di valore pubblico.

Articolo 22- Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede, comunque, a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti



Regolamento generale delle entrate

tributari.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO' e/o di altri applicativi di marketing territoriale. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 23- Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 53 e 54;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere



Regolamento generale delle entrate

espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva tipo:

- avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione Tari per utenze non domestiche la cui superficie tassabile non sia rilevabile con certezza dalla superficie catastale o dalla misurazione della planimetria (es. produzione rifiuti speciali);
- avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione IMU relativi a aree fabbricabili, il cui valore (base imponibile) è una stima, anche dove presenti i valori/mq deliberati dall'Ente;
- avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione IMU relativi a concessione aree demaniali 8 le concessioni potrebbero contenere informazioni non rilevabili dalle banche dati);
- avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione IMU relativi a agevolazioni dichiarate dal contribuente e non spettanti;

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

12. Le spese di notifica dello "schema atto" ripetibili (art 1 del DM 14/4/3), ossia richiedibili al contribuente sono quelle:

- degli atti impositivi e degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni e di sollecito;
- quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- dell'art 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (accertamenti esecutivi);
- derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative

Articolo 24 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

2. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

5. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.



Regolamento generale delle entrate

Articolo 25- Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art.24 comma 2 del presente regolamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 26- Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli, ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 27 - Rapporti con Associazioni, CAAF e Ordini Professionali

1. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.
2. Il Comune prevede, in accordo con l'eventuale Concessionario, le forme e le modalità di partecipazione al sistema di informazione e contabilizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie da parte dei CAAF, Associazioni di Categoria e sportelli degli Ordini Professionali.

CAPO VII -RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 28 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Art. 29 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 30 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
2. In base al tempo intercorso tra la violazione di un obbligo fiscale e la sua successiva spontanea regolarizzazione da parte del contribuente, si distinguono diverse tipologie di ravvedimento, cui corrispondono quote via via decrescenti di abbattimento della sanzione:
 - a) **ravvedimento rapido**: nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo; poiché in tal caso il ravvedimento rientra comunque nel primo scaglione del ravvedimento c.d. "breve", la sanzione già così abbattuta è poi ulteriormente ridotta ad 1/10 (art. 13, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997, in combinato disposto con art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997);
 - b) **ravvedimento breve**: nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997);
 - c) **ravvedimento intermedio o trimestrale**: nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,



Regolamento generale delle entrate

- anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad $1/9$ del minimo (art. 13, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997);
- d) **ravvedimento lungo o annuale:** nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad $1/8$ del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997);
- e) **ravvedimento lunghissimo o biennale:** nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad $1/7$ del minimo (art. 13, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997);
- f) **ravvedimento ultra-biennale:** nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad $1/6$ del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997);
- g) **ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione:** nei casi in cui la dichiarazione precedentemente omessa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta ad $1/10$ del minimo (art. 13, lett. c), D.Lgs. 472/1997).

Tipologia di ravvedimento	Adempimento	Termine	Abbattimento sanzione
Ravvedimento rapido	Omesso pagamento di tributi o acconti	15 giorni dall'omissione	$1/15$ del minimo per ciascun giorno di ritardo, ulteriormente ridotto ad $1/10$
Ravvedimento Breve		30 giorni dall'omissione	$1/10$ del minimo
Ravvedimento Intermedio	Omesso pagamento di tributi o acconti. Errori o omissioni in dichiarazione	90 giorni dall'omissione o 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	$1/9$ del minimo
Ravvedimento lungo	Omesso pagamento di tributi o acconti. Errori o omissioni in dichiarazione	1 anno dall'omissione oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	$1/8$ del minimo
Ravvedimento Lunghissimo	Omesso pagamento di tributi o acconti. Errori o omissioni in dichiarazione	2 anni dall'omissione Oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	$1/7$ del minimo
Ravvedimento ultrabiennale		Oltre 2 anni dall'omissione oppure oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	$1/6$ del minimo
Ravvedimento a seguito di omessa	Dichiarazione omessa	90 giorni termine presentazione dichiarazione	$1/10$ del minimo



Regolamento generale delle entrate

dichiarazione

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e deve essere inglobato con il tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di versamento).

4. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Art. 31 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione Comunale.

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. In ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

3. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

4. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta, comunque, obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

CAPO VIII - DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 32 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Cosenza.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

4. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

5. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

6. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

7. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

10. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:



Regolamento generale delle entrate

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
11. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
12. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
13. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
14. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
15. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
16. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul portale dei tributi comunale.
17. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
18. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
19. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.
20. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
21. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
22. La presentazione dell'istanza di interpello prevede il pagamento di un contributo da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IX - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 33 - Oggetto dell'adesione



Regolamento generale delle entrate

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997. Non si applicano le disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'art.5ter del d.lgs. 218/1997.

Art. 34 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 35 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 36 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a. dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b. su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c. su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 37 - Procedimento a iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a. il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b. gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d. il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 38 - Procedimento a iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla



Regolamento generale delle entrate

Commissione Tributaria Provinciale.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso e i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 39 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 40 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 41 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 42 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 43 - Perfezionamento ed effetti della definizione



Regolamento generale delle entrate

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 44 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO X – AUTOTUTELA

Art. 45 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e. errore sul presupposto d'imposta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 46- Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 53, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



Regolamento generale delle entrate

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 45.

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 47 - Soggetti responsabili delle entrate extratributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate extratributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 48 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Art. 49 - Accertamento delle entrate extratributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio.

3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del regolamento di ciascuna entrata ove esistente, è resa nota al cittadino mediante notifica.

Art. 50 – Calcolo dei canoni

1. I canoni da entrata extratributaria sono determinati, di anno in anno, con un unico canone composto anche da più elementi in parte fissa e variabile con apposita delibera del Consiglio Comunale. I canoni sono determinati in modo univoco su base giornaliera ovvero su un parametro che rappresenti una base unitaria certa ed equa.

2. I canoni sono pesati con un coefficiente che rappresenti l'oggetto di una specifica entrata extratributaria. L'oggetto deve essere esattamente determinato (esempio tavoli, sedie, ombrelloni, ponteggi ecc.).

3. La definizione dei canoni può prevedere riduzioni che tengano in considerazione del maggior tempo di utilizzo negli intervalli minori di 30 giorni e maggiori di 365 giorni ovvero di condizioni particolari di welfare sociale, economico/produttive, marketing territoriale, sviluppo socio economico.

TITOLO III- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 51 - Oggetto

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. La riscossione coattiva delle entrate che non può avvenire a seguito di accertamenti esecutivi – a esempio per le contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il cui titolo esecutivo è il verbale d'accertamento e le sanzioni amministrative per le quali costituiscono titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione legge 689/1991 fondata sul verbale di accertamento – può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La riscossione coattiva delle entrate comunali, che non può essere effettuata con l'accertamento esecutivo viene effettuata direttamente dal Comune mediante ingiunzione di pagamento, anche con i privilegi previsti dal Titolo II del DPR 602/73, per importi superiori a euro 4.000,00.

4. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal dirigente cui fa capo la relativa entrata.



Regolamento generale delle entrate

5. L'ingiunzione fiscale nei casi in cui non è possibile emettere l'accertamento esecutivo (violazione di regolamenti, sanzioni al codice della strada ecc.) compete e viene sottoscritta dal Funzionario responsabile della relativa entrata sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria.

6. Qualora decorsi i termini di pagamento dell'ingiunzione fiscale e/o avviso di accertamento esecutivo il debitore non paga il suo debito, il dirigente responsabile del conseguimento dell'entrata potrà affidare la riscossione coattiva ad Agenzia Entrate Riscossione o ad altro Agente della Riscossione tramite iscrizione a ruolo di cui all'art.52 comma 5 lett. "b" punto 1 del D.Lgs.446/97.

7. Il dirigente responsabile delle entrate è tenuto a trasmettere un analitico report sulle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali ai fini dell'implementazione del controllo strategico e della rendicontazione delle attività

Art. 52 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art.53 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 54 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.



Regolamento generale delle entrate

Art.55 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Cosenza;
 - b. Concessionario per la riscossione;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Laddove il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento, non delibera l'affidamento all'esterno della riscossione coattiva, la giunta municipale nell'ambito del Piano della performance assegna gli obiettivi per la gestione internalizzata della riscossione coattiva tenuto conto delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali dell'Ente, e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, tutti gli atti del procedimento di riscossione coattiva, anche a rilevanza esterna, sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o dal Responsabile dell'entrata
7. Il funzionario della riscossione provvede alle azioni cautelari e alla notifica e all'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, nonché a dare impulso, laddove necessario, al pubblico incanto per la vendita dei beni.

Art. 56 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto abilitato, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 57 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 58 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni relative agli interessi e agli oneri e spese, nonché quelle relative al discarico, si applicano anche alle ingiunzioni, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo rubricato con oggetto "Accertamento esecutivo tributario" e al comma 2 dell'articolo rubricato con oggetto "Accertamento esecutivo patrimoniale" con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle



Regolamento generale delle entrate

sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Disposizione transitoria

L'art.50 del presente regolamento è vincolante nella definizione dei nuovi canoni con decorrenza dall'anno 2025.

Art.60- Rapporti con altri regolamenti

I regolamenti di specifico tributo o entrata patrimoniale o extratributaria restano vigenti fino all'entrata di nuovi regolamenti specifici che li sostituiscano integralmente o in parte. Le tariffe e i canoni attualmente vigenti restano in vigore fino all'entrata in vigore di una nuova deliberazione del Consiglio Comunale che li sostituisca.

Art. 61 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.